

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 552-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 25 giugno 1959*

*modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 novembre 1959 (V. Stampato n. 1389)*

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(JERVOLINO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 NOVEMBRE 1959

**Aumento delle misure del soprassoldo spettante agli ufficiali della Marina militare
che prendono imbarco su piroscafi mercantili per campagne di istruzione professionale**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1958, l'articolo 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1935, n. 2319, è sostituito dal seguente:

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1959, l'articolo 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1935, n. 2319, è sostituito dal seguente:

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5. — « Agli ufficiali capi gruppo ed agli ufficiali componenti il gruppo, oltre al trattamento mensa dovuto agli ufficiali della Marina mercantile imbarcati sullo stesso piroscafo, compete il soprassoldo giornaliero, rispettivamente di lire 560 e lire 480. Nessun altro assegno speciale è loro dovuto.

Gli stipendi e loro accessori ed i soprassoldi di cui al comma precedente sono corrisposti in valuta cartacea nazionale senza aumento a titolo di cambio.

Le spese di cui al primo comma del presente articolo graveranno sul bilancio del Ministero della difesa per la parte relativa agli ufficiali del Corpo di Stato maggiore e del Genio navale e su quello del Ministero della marina mercantile per la parte relativa agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto ».

Art. 2.

Sono convalidati i pagamenti del soprassoldo disposti fino al 30 giugno 1958 nelle misure indicate nell'articolo precedente.

Art. 3.

Alla maggiore spesa annua presunta di lire 200.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1959-60 sarà fatto fronte, in ragione di lire 150.000 con i fondi stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59 e in ragione di lire 50 mila con i fondi stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1958-59.

*Identico.**Identico.**Identico.**Art. 2.*

Sono convalidati i pagamenti del soprassoldo disposti fino al 30 giugno 1959 nelle misure indicate nell'articolo precedente.

*Art. 3.**Identico.*